

# REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE AREE CINOFILE TEMPORANEE ISTITUITE DALL'A.T.C. "PESCARA" PER L'ANNO 2021 SULLA BASE DEL NUOVO PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 2020-2024

## Art. 1

Le aree cinofile temporanee sono istituite dall'ATC ai sensi del comma 11 dell'art. 18 della L.R. n.10 del 28 gennaio 2004, e seguono le indicazioni contenute nel nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale 2020-2024 (PFVR). In particolare si rispettano le prescrizioni date dal PFVR di non superare il limite massimo del 10% del TASP lordo, e cercare di contenere (nei limiti del possibile) l'estensione di ogni singola zona entro i 350 ettari (vedi tabella allegata).

Le aree cinofile temporanee dell'ATC "Pescara" sono finalizzate all'allenamento e all'addestramento dei cani da caccia e sono disciplinate dal presente regolamento nel rispetto della normativa vigente.

Come previsto dal PFVR le aree cinofile temporanee si distinguono in due tipologie differenti: di tipo "A" e di tipo "B".

Per quelle di **tipo A** si fa riferimento a quanto previsto dal PFVR, ovvero: "...situate in aree di pregio naturalistico, in cui la chiusura delle attività dev'essere prevista dal 1 aprile al 1 settembre....."; "...in caso di AC di Tipo "A" ...le attività sono contingentate come di seguito indicato: non più di 3 giorni settimanali di attività; attività previste fino alle ore 14.00; con un numero limitato e regolamentato di cani..."

Per quelle di **tipo B** il PFVR cita: "...aree di scarso interesse naturalistico, nelle quali le attività potranno essere condotte per tutto l'anno secondo il regolamento regionale delle AC..."

***In attesa del suddetto Regolamento Regionale delle AC, così come stabilito dalla Regione Abruzzo (Nota Prot. 0028764 del 27/01/2021) l'ATC Pescara stabilisce il seguente Regolamento di Gestione, che è valido per tutte le Aree Cinofile di Tipo "B", individuate dall'ATC Pescara nella seduta del Coges del 05/02/2021 (VEDI TABELLA DI SEGUITO – Tab. 1).***

<b>AREE CINOFILIE TEMPORANEE 2021 - di Tipo "B" in base al PFVR 2020-2024</b>			
<b>N°</b>	<b>AREA CINOFILA</b>	<b>apertura addestramento</b>	<b>chiusura addestramento</b>
1	Area Cinofila Temporanea PENNE - ridotta: ha 578 (mista)	27 febbraio	31 luglio
2	Aree Cinofile Temporanee PICCIANELLO 1 (316 Ha) e 2 (370 Ha) - (cani da ferma)	27 febbraio	31 luglio
3	Aree Cinofile Temporanee COLLE CERA 1 (675 Ha) e 2 (855 ha) - (miste)	27 febbraio	31 luglio
4	Area Cinofila Temporanea CAPRARA - ridotta: ha 488 (cani da ferma)	27 febbraio	31 luglio
5	Nuova Area Cinofila Temporanea MONTEBELLO - ha 470 (mista)	15 febbraio	31 luglio
6	Nuova Area Cinofila Temporanea LORETO (parte di ex ZRC) - ha 982 (mista)	15 febbraio	31 luglio
7	Aree Cinofile Temporanee CIVITAQUANA 1 (455 ha) e 2 (590 Ha) - (miste)	27 febbraio	31 luglio
8	Area Cinofila Temporanea RIPACORBARIA ha 622 (mista)	27 febbraio	31 luglio
9	Area Cinofila Temporanea PESCOSONSONESCO ha 656 (mista)	27 febbraio	31 luglio
10	Aree Cinofile Temporanee CANTALUPO 1 (723 ha) e 2 (601 ha) - (miste)	27 febbraio	31 luglio
<b>TASP LORDO TOTALE DELL'ATC PESCARA IN BASE AL PFVR 2020-2024: 109.045 Ettari</b>			
ESTENSIONE TOTALE DELLE AREE CINOFILIE TEMPORANEE DELL'ATC PESCARA: 8.310 Ettari (pari al 7,68% del Tasp Lordo Totale dell'ATC)			

## **Tab. 1**

### **Art. 2**

Nelle aree cinofile temporanee si effettueranno delle verifiche periodiche sulla consistenza della selvaggina, e se risulterà carente verranno effettuati ripopolamenti per il ripristino del numero ottimale di selvatici adottando opportune tecniche di monitoraggio faunistico attraverso appositi modelli di rilevamento.

### **Art. 3**

I cani da seguita in addestramento possono essere portati in muta (per un massimo di quattro soggetti), coppia o singoli. I cani da ferma e da cerca in coppia o singoli.

### **Art. 4**

L'attività d'addestramento e allenamento dei cani da caccia nelle aree cinofile temporanee disciplinate dal presente regolamento è consentito ai

cacciatori iscritti e ammessi nella passata stagione venatoria all'ambito territoriale di caccia "Pescara", nel rispetto dei tempi e delle norme previste dal presente regolamento di gestione.

Il canettiere o il proprietario è responsabile dei propri cani e li deve assistere costantemente; gli eventuali danni alle colture, agli animali e/o cose, causati dai cani condotti o dai conduttori, sono risarciti da questi ultimi. L'ATC "Pescara" è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale per i danni derivanti dall'attività d'addestramento e allenamento dei cani.

Sarà revocata l'autorizzazione d'addestramento a coloro che lasciano incustoditi i propri cani nella zona.

### **Art. 5**

L'attività d'addestramento e allenamento dei cani da caccia nelle aree cinofile temporanee è consentito agli aventi diritto di cui all'art. 4 in possesso dei seguenti documenti:

- licenza convalidata di porto di fucile per uso caccia;
- polizza assicurativa ex co. 1, lettera b), art. 19, L.R. 10/04;
- attestato di versamento della quota di partecipazione all'ATC Pescara per la passata stagione venatoria.

### **Art. 6**

Nell'area cinofila possono essere effettuate gare o prove di lavoro cinofile, riconosciute, su lepre e su altra selvaggina immessa, proposte e organizzate da:

- gruppi cinofili;
  - la FIDASC e le società sportive a questa affiliate;
  - le associazioni venatorie;
- e autorizzate dal Co.ges.

### **Art. 7**

L'attività di addestramento può essere sospesa in qualsiasi momento dal Co.ges. mediante comunicazione sul sito istituzionale dell'ente; l'attività è

sospesa durante le prove di lavoro e durante le gare organizzate nelle stesse. L'addestramento è consentito nei periodi indicati in Tab. 1, da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto.

## **Art. 8**

La vigilanza all'interno dell'area cinofila è affidata, al Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Venatorie volontarie e agli altri soggetti previsti dalla legge 157/92 e dalla L.R. 10/04.

## **Art. 9**

Oltre alle sanzioni previste dalle norme vigenti, chi commette infrazioni nelle aree cinofile temporanee dell'ATC, sarà espulso dall'addestramento per un periodo di tempo pari a trenta giorni; la sanzione si raddoppia in caso di recidiva.